



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 10.5.1995

Deliberazione n. 18/1995

**OGGETTO: CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO PROVOCATO
DAGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI NEL BACINO DEL
FIUME PO.**

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO:

- che, con propria deliberazione n° 1 del 6/05/1992, ha approvato lo Schema Previsionale e Programmatico di cui all'art. 2-bis della legge 4 agosto 1989, n° 283;

CONSIDERATO:

- che lo Schema approvato evidenziava i seguenti elementi riferibili alla situazione degli allevamenti nel bacino del Po:
 - il patrimonio zootecnico che si desume dai dati ISTAT del 1992 è costituito da 4,9 milioni di capi suini, 3,6 milioni di capi bovini ed a 43,1 milioni di capi avicoli, pari ad oltre la metà del patrimonio zootecnico nazionale;
 - la distribuzione di tale patrimonio assume un peso rilevante nelle regioni Lombardia (circa 1,9 milioni di capi bovini, 2,9 milioni di capi suini e 22 milioni di avicoli), Emilia Romagna (0,8 milioni di capi bovini, 1,5 milioni di suini e 5,5 milioni di avicoli), e Piemonte (0,9 milioni di bovini, oltre 700.000 suini e quasi 13 milioni di avicoli);
 - gli allevamenti sono concentrati principalmente:
 - nell'alta pianura piemontese fra il Po ed il Tanaro, all'altezza di Cuneo




- in estesi settori della pianura lombarda ad est di Milano ed in particolare nella pianura bresciana e mantovana;
- nella fascia emiliana con asse intorno alla via Emilia e che si allarga progressivamente fino alla media montagna nelle valli dell'Enza, del Crostolo e del Secchia.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- il censimento dell'agricoltura del 1991 evidenzia come, rispetto al censimento del 1982, il carico zootecnico sia mutato in modo significativo negli ultimi anni e precisamente:
 - in Lombardia si assiste all'aumento del numero dei capi suini allevati, passati da 2,7 (dati ISTAT 82) a 2,9 milioni di capi e alla sostanziale stabilità del numero dei bovini;
 - in Piemonte si sono registrati un incremento più contenuto del patrimonio suinicolo, passato da 687.000 capi nel 1981 a 750.000 circa nel '91 ed un calo del numero dei bovini, passati da 1,2 milioni a poco meno di 1 milione;
 - in Emilia-Romagna i due comparti hanno subito una forte contrazione su scala regionale, rispettivamente del 18% per i bovini e del 17% per i suini.

PRESO ATTO CHE:

- le variazioni del carico zootecnico e soprattutto di quello dovuto agli allevamenti di suini, nelle diverse aree del bacino del Po, venivano ricondotte dallo Schema Previsionale e Programmatico alle diverse politiche ambientali adottate per il riequilibrio del rapporto allevamenti/territorio, nonché alla applicazione di vincoli ambientali più o meno incisivi da parte delle diverse regioni padane;
- lo Schema Previsionale e Programmatico citato definiva il quadro delle possibili azioni volte ad operare una sostanziale ristrutturazione del comparto produttivo agricolo e zootecnico, articolandolo nei tre diversi livelli seguenti:
 - interventi di tipo normativo volti ad introdurre limitazioni o vincoli sia all'uso ed al consumo di risorse sia all'esercizio di attività che interferissero in modo sensibile con l'ambiente in cui esse vengono esercitate;
 - azioni volte ad introdurre modificazioni all'interno dei cicli produttivi e delle tecniche colturali tali da determinare una riduzione del carico inquinante generato dal comparto ed a loro volta articolate in due filoni di attività:
 - a) incentivi indiretti sotto forma di servizi rivolti alle imprese,
 - b) incentivi diretti alle imprese finalizzati alla realizzazione e alla ristrutturazione delle proprie strutture produttive e all'introduzione tecnologie innovative;



- interventi a valle dei sistemi produttivi, con l'intento di annullare o contrastare gli effetti negativi prodotti dagli stessi mediante la realizzazione di infrastrutture e soluzioni impiantistiche di tipo centralizzato finalizzate alla depurazione.
- in base alle attuali conoscenze dei fattori che provocano l'eutrofizzazione del Mare Adriatico, l'inquinamento generato da fonti diffuse modifica la qualità delle acque superficiali del fiume Po nelle sezioni medio terminali, cioè nelle aree a maggiore concentrazione agricola e zootecnica;

CONSIDERATO CHE:

- relativamente alle acque sotterranee, in numerosi casi, come dimostrano i controlli effettuati sui pozzi in esercizio, le cause dell'inquinamento sono riconducibili alle attuali pratiche di concimazione ed allo spandimento non controllato o abusivo di reflui delle attività produttive e zootecniche, e che la situazione è, in alcune aree, particolarmente grave, e tale da rendere necessarie deroghe ai valori di accettabilità stabiliti dal D.P.R. 236/88, per le acque potabili;
- l'applicazione della normativa nazionale in materia di allevamenti zootecnici contenuta nella legge 10 maggio 1976, n° 319, e nel D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915, non è univoca né uniforme nell'ambito del bacino padano, e che differenti vincoli di natura ambientale comportano, fra l'altro, squilibri di mercato tra le diverse aree del bacino del Po;

PRESO ATTO CHE:

- i livelli attualmente definiti di carico zootecnico massimo ammissibile sono differenti nelle regioni padane Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte;

RITENUTO:

- che le differenze riscontrate non siano giustificate da specifiche caratteristiche delle aree delle regioni interessate e che l'adozione di criteri e norme uniformi per l'intero bacino sia coerente anche con la Direttiva del Consiglio della CEE del 12 dicembre 1991 n° 676, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (Direttiva Nitrati);

RITENUTO NECESSARIO:

- coordinare e rendere coerenti, nell'intero bacino, i criteri e i metodi di intervento per il comparto zootecnico in funzione di una comune strategia di contenimento dell'inquinamento generato dal comparto medesimo;



CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- in data 1/7/93 questo Comitato Istituzionale ha deliberato di:
 - costituire una commissione tecnico-operativa per il contenimento dell'inquinamento prodotto dagli allevamenti zootecnici con il compito di esaminare le tematiche più rilevanti nel bacino del Po connesse con l'inquinamento di origine zootecnica e, tra l'altro, determinare:
 - a) criteri e norme per la realizzazione e il dimensionamento degli stoccaggi temporanei delle deiezioni animali;
 - b) criteri uniformi nell'intero bacino di applicazione delle normative nazionali in materia di smaltimento e riutilizzo delle deiezioni animali;
 - c) norme per lo spandimento sul terreno e per l'utilizzo agronomico delle deiezioni animali, con particolare riguardo alla definizione dei valori dei carichi ammissibili e dei carichi spandibili di azoto e fosforo sui terreni, dei periodi di ammissibilità o di divieto di spandimento;
 - d) criteri e norme per la realizzazione e il dimensionamento degli stoccaggi temporanei delle deiezioni animali;
 - e) criteri e norme per la redazione di piani di concimazione, con particolare riguardo alla definizione delle categorie obbligate alla predisposizione dei piani medesimi;
 - f) metodi e forme di finanziamento degli interventi in materia di contenimento dell'inquinamento diffuso di origine zootecnica;
- il Segretario Generale, delegato a definire la composizione della commissione tecnico-operativa ed a nominarne i componenti, con atto n. 1 del 4/1/94 (allegato a), vi ha provveduto chiamandovi a far parte i rappresentanti delle regioni interessate all'uopo designati, alcuni rappresentanti del comitato tecnico dell'autorità e della segreteria tecnico-operativa;
- lo stesso Segretario Generale doveva presentare a questo Comitato Istituzionale le risultanze della commissione di cui sopra e le proposte di direttive e norme da adottare per il contenimento dell'inquinamento prodotto da allevamenti zootecnici nel bacino del Po entro 12 mesi dalla deliberazione del 1/7/93 e quindi entro il 1/7/94;

PRESO ATTO CHE:

- tale commissione, dopo un opportuno periodo di lavoro, nel corso di 12 riunioni ha predisposto una proposta di direttiva corredandola di una nota esplicativa e di un documento sui metodi, i criteri e gli interventi ammissibili al finanziamento per N



settore zootecnico, come indicato dal punto f) della richiamata deliberazione n. 16 di C.I. del 1/7/93, entrambi approvati all'unanimità dei componenti;

CONSIDERATO INFINE CHE:

- la commissione ed il comitato tecnico, che ha espresso al riguardo parere favorevole, sono concordi nel ritenere che l'attuazione della direttiva e dei programmi di intervento previsti nell'ambito della stessa non possa prescindere da finanziamenti specifici nel settore attraverso gli strumenti di spesa riferibili all'Autorità di Bacino, e che è perciò necessario prevedere per il futuro una adeguata disponibilità finanziaria contestualmente alla approvazione della direttiva;
- l'orientamento emerso e nella seduta del comitato tecnico del 7/6/94 è quello di investire per il settore parte dei fondi ottenuti dalle economie sulla L. 283/89 con gli strumenti del piano triennale per l'ambiente;
- la stessa attuazione della direttiva, prevista in un quinquennio, può costituire valido motivo per la futura richiesta di rifinanziamento della legge 283/89, al fine di permettere nel medio periodo la realizzazione dei necessari investimenti di carattere strutturale per il settore;

VISTO:

- il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 07/07/1993 in ordine alle proposte sopradescritte;

AI SENSI:

- del comma 6 - bis dell'art. 17 della L. 18 maggio 1989 n. 183, aggiunto con il Decreto - Legge 5 ottobre 1993, n. 398, come convertito in legge 4 dicembre 1993 n. 493;

DELIBERA

ART. 1 Di approvare per un triennio la direttiva per il contenimento dell'inquinamento provocato dagli allevamenti zootecnici riportata nell'allegato B e costituente parte integrante della presente deliberazione.


ART. 2 Di approvare il documento relativo ai finanziamenti nel settore zootecnico predisposto dalla apposita commissione in riferimento ai compiti di cui al punto F) della delibera n. 16/1993 e riportato nell'allegato C pure costituente parte integrante della presente deliberazione.



ART. 3 Di invitare le amministrazioni interessate a provvedere all'adeguamento dei propri strumenti normativi ed alla esecuzione degli interventi di cui all'art. 9 dell'allegato B relativo agli "adempimenti delle Regioni e della Provincia Autonoma di Trento".

ART. 4 Di invitare le stesse Amministrazioni a provvedere alla erogazione di opportuni contributi nel settore per l'adeguamento delle strutture aziendali agli standard della direttiva, utilizzando i mezzi economici ottenuti dalle economie sui fondi già erogati sulla L. 283/89 attraverso gli strumenti del piano triennale per l'ambiente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. Roberto Passino)



IL PRESIDENTE
(Ing. Paolo Baratta)

